

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1. Per un periodo di sei anni decorrente dal 1° gennaio 2007, le autorità della Groenlandia autorizzano le navi comunitarie a praticare attività di pesca entro i limiti delle possibilità di pesca previste al capo I dell'allegato e di quelle stabilite ai sensi del paragrafo 2.

Le possibilità di pesca previste al capo I dell'allegato possono essere modificate dalla commissione mista.

2. Entro il 1° dicembre del 2007 e di ogni anno successivo, la commissione mista concorda le possibilità di pesca per l'anno seguente per le specie elencate nel capo I dell'allegato, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili, dell'approccio precauzionale, delle necessità dell'industria alieutica e segnatamente dei quantitativi indicati al paragrafo 7 del presente articolo.

Nel caso in cui le possibilità di pesca fissate dalla commissione mista siano inferiori a quelle indicate al capo I dell'allegato, la Groenlandia provvede a compensare la Comunità attraverso la concessione di possibilità di pesca corrispondenti negli anni successivi o di altre possibilità di pesca nello stesso anno.

Se nessuna compensazione è concordata dalle parti, si procede a un adeguamento proporzionale delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, anche per quanto riguarda i parametri per il calcolo del valore.

3. Il contingente fissato per i gamberi nella zona ad est della Groenlandia può essere pescato nella zona ad ovest della Groenlandia, purché siano stati presi accordi per il trasferimento dei contingenti, da impresa a impresa, tra armatori della Groenlandia e della Comunità europea. Le autorità della Groenlandia si impegnano ad agevolare la conclusione di tali accordi. Il trasferimento di contingenti può essere effettuato sino a concorrenza di un massimo di 2 000 tonnellate annue nella zona ad ovest della Groenlandia. Le attività di pesca delle navi comunitarie sono subordinate alle medesime condizioni fissate nelle licenze rilasciate agli armatori groenlandesi, fatte salve le disposizioni del capo III dell'allegato.

4. Autorizzazioni per la pesca sperimentale possono essere rilasciate per periodi di prova di durata non superiore a sei mesi, conformemente alle disposizioni dell'allegato.

5. Se le parti ritengono che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, le autorità della Groenlandia assegnano alla flotta comunitaria il 50 % delle possibilità di pesca per le nuove specie fino alla scadenza del presente protocollo, con un corrispondente incremento della quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2.

6. La Groenlandia offre alla Comunità possibilità di pesca supplementari. Se la Comunità accetta, in tutto o in parte, la suddetta offerta, la contropartita finanziaria prevista all'articolo 2, paragrafo 1, è aumentata proporzionalmente. La procedura applicabile ai fini dell'assegnazione di possibilità di pesca supplementari è fissata nell'allegato al presente protocollo.

7. I quantitativi minimi per il mantenimento delle attività di pesca groenlandesi sono fissati ogni anno al livello seguente:

Specie (in tonnellate)	Stock occidentali (NAFO 0/1)	Stock orientali (CIEM XIV/V)
Grancevola artica	4 000	
Merluzzo bianco	30 000 ⁽¹⁾	
Scorfano	2 500	5 000
Ippoglosso nero	4 700	4 000
Gambero	25 000	1 500

⁽¹⁾ Può essere pescato a ovest o a est.

8. La Groenlandia non rilascia licenze alle navi comunitarie al di fuori del presente protocollo.

Articolo 2

Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

1. Per il periodo di cui all'articolo 1 del presente protocollo, la contropartita finanziaria della Comunità, prevista all'articolo 7 dell'accordo, è fissata a 85 843 464 EUR ⁽¹⁾. A tale importo si aggiunge una riserva finanziaria di 9 240 000 EUR, a partire dalla quale saranno effettuati, secondo le modalità previste al seguente paragrafo 3, i pagamenti per i quantitativi di merluzzo bianco e di capelin messi a disposizione dalla Groenlandia oltre a quelli fissati al capo I dell'allegato.

⁽¹⁾ A tale importo si aggiungono le seguenti risorse:

- l'ammontare dei canoni a carico degli armatori ai sensi del capo II, punto 3, dell'allegato, versati direttamente alla Groenlandia, stimato a circa 2 000 000 EUR all'anno.